



Reggio Emilia

NEWSLETTER CNA

essere informati per vincere insieme le nuove sfide del mercato



FISCO E TRIBUTI

N° 12 – 23/09/2011

CHIUSURA P. IVA. INATTIVE – precisazioni Agenzia delle Entrate



L'Agenzia delle entrate ha emanato la RM 21/9/2011 n. 93 in riferimento alle modalità operative per aderire alla sanatoria della mancata comunicazione di cessazione attività, che è da tutti ormai definita "chiusura delle Partite IVA inattive", ed è in scadenza il prossimo 4 ottobre.

In merito alle modalità per aderire alla sanatoria vengono fornite le seguenti precisazioni.

Condizioni per aderire alla sanatoria

Possono aderire alla sanatoria i soggetti in possesso di Partita IVA che, anche se obbligati, NON hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività tempestivamente, e cioè nel termine di 30 giorni dall'evento.

Per aderire alla sanatoria è necessario che il contribuente interessato non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività

Effetti della sanatoria

L'adesione alla sanatoria, con il pagamento della sanzione di euro 129, oltre a sanare la omessa comunicazione di cessazione dell'attività, sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a ZERO, in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.

Compilazione del modello di versamento F24-elementi identificativi

L'utilizzo e la compilazione del modello F24-elementi identificativi è una condizione necessaria per aderire alla sanatoria.

I dati ricavati dal modello costituiranno la base per la chiusura della Partita IVA, considerato che la data di cessazione dell'attività sarà assunta al 31/12 dell'anno che sarà indicato dal contribuente sul modello F24.

Il modello F24- elementi identificativi NON consente la compensazione, perciò l'importo di euro 129 deve sempre essere effettivamente versato.